

*Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente*

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi spagnoli n. 291 655, n. 451 559 e n. 2 244 563*

*Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell'opposizione*

*Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso*

*Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.*

**Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)**

**(Causa T-569/13)**

(2014/C 24/44)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)*

*Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)*

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 1561/2012-4;

— condannare l'interveniente alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*

*Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in rosso, oro, bianco e nero contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO Espresso Napoletano», per prodotti e servizi delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 037 933*

*Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente*

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione spagnola n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30, e il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO», per prodotti della classe 30*

*Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell'opposizione*

*Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso*

*Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.*

**Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Verus/UAMI — Joie International (MIRUS)**

**(Causa T-576/13)**

(2014/C 24/45)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)*

*Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Cina)*

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quinta commissione di ricorso del 23 agosto 2013, procedimento R 715/2012-5, nel senso di mantenere integralmente l'opposizione e di respingere la registrazione di marchio comunitario 9599416;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario: Joie International Co. Ltd*

*Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MIRUS» per prodotti della classe 12 — registrazione di marchio comunitario n. 9 599 416*

*Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente*

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «MIRUS» per prodotti delle classi 12, 25 e 28*

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009

**Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)**

(Causa T-577/13)

(2014/C 24/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* UAB «Amalva» (Vilnius, Lituania)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 255/2012-4;

— condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio figurativo in bianco e nero contenente l'elemento denominativo «komfovent», per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 4 635 272

*Titolare del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* i motivi sono quelli previsti all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

*Decisione della divisione di annullamento:* dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento sul marchio comunitario.

**Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)**

(Causa T-581/13)

(2014/C 24/47)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Maitland-Walker, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 luglio 2013, procedimento R 1374/2012-2;

— rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento nonché quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Royal County of Berkshire POLO CLUB» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 642 621

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazioni di marchio comunitario n. 8 456 469, 5 482 484, 532 895 e 364 257

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto in toto dell'opposizione